



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/05/2007

=====

ADDI' 22/05/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Diacono	Presidente	MANDARELLI	Alessandro	Assessore
POPELI	Nessimo	Vice	MICHIANGELI	Vario	"
ASTORRE	Giuseppe	Presidente	NIRI	Luigi	"
BACIAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaella	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulio	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Gilberto	"
PICHERA	Daniele	"			

ASS NELLA SEGRETARIO: Lomenico Antonio GUZZALI

***** OMISSIS

ASSENTI: ASTORRE - DE ANGELIS MANDARELLI - MICHIANGELI
RANUCCI

DELIBERAZIONE N. 347

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'eresione del lavoro non regolare".



347 22 MAG. 2007 *lee*

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare"

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n°3;

VISTA la Legge 14 febbraio 2003, n°30 concernente "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTO il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276 e successive modificazioni e integrazioni recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n° 30";

VISTA Legge Statutaria 11 novembre 2004, n°1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTO il Regolamento di Giunta Regionale n°1 del 6 settembre 2002 che disciplina, in attuazione dei principi contenuti nella L.R. n°6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni, il sistema organizzativo della Giunta regionale;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 11 maggio 2005 n°165 "Determinazione numero e nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 1° Giugno 2005 n°185 "Specificazione delle competenze attribuite all'Assessore preposto al settore organico di materie Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili";

VISTA la legge regionale n°38 del 7 agosto 1998 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n°395 del 31 luglio 2006 di "Nomina dei membri della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, istituita con DGR n°772/2000 ai sensi dell'art.78, comma 4, legge 23 dicembre 1998, n°448";

CONSIDERATO che la proposta di legge è stata approvata all'unanimità dalla predetta Commissione;

PRESO ATTO che risultano sentiti – secondo quanto espressamente previsto dall'art. 3 della L.R. 38/98 – la Commissione Regionale di Concertazione per il Lavoro e il Comitato Istituzionale regionale, come da verbali rispettivamente del 26 marzo 2007 e dell'11 maggio 2007, agli atti d'ufficio;

VISTO il testo della proposta di Legge Regionale formulato dalla Direzione Regionale "Affari Giuridici e Legislativi" in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;

CONSIDERATO che occorre adottare la proposta di legge regionale concernente "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";

347 22 MAG. 2007 *ds*

CONSIDERATO che per il presente provvedimento è stata esperita la procedura di concertazione e consultazione con le parti sociali;

per le motivazioni espresse in premessa, all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare", che consta di n°19 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.


La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa attraverso il sito internet www.portalavoro.regione.lazio.it.



C:\RELAZIONE.doc



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ALLEG. alla DELIB. N. 347 del
DEL 22 MAG. 2007



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI DIRETTE ALLA TUTELA DEL LAVORO, AL CONTRASTO E
ALL’EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE”**

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

SOMMARIO



CAPO I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Principi.....	3
Art. 2 - Finalità e obiettivi	4
Art. 3 - Ruolo della Regione.....	5
CAPO II - Disposizioni per la trasparenza e legalità e misure dirette al contrasto del lavoro non regolare	6
Art. 4 - Requisiti delle imprese per accedere ai finanziamenti.....	6
Art. 5 - Revoca dei finanziamenti ed esclusione	7
Art. 6 - Responsabilità sociale delle imprese	8
Art. 7 - Tutela dei lavoratori negli appalti di lavori, servizi e forniture	10
Art. 8 - Indici di congruità.....	12
CAPO III - Sostegno all'emersione del lavoro non regolare e misure di stabilizzazione	13
Art. 9 - Interventi in favore dell'emersione.....	13
Art. 10 - Beneficiari degli interventi	14
Art. 11 - Tipologia degli interventi.....	15
Art. 12 - Modalità di accesso agli interventi regionali	17
Art. 13 - Progetto per l'emersione.....	19
Art. 14 - Programmazione annuale degli interventi	20
CAPO IV - Organismi e attività di supporto all'emersione del lavoro non regolare	21
Art. 15 - Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare	21
Art. 16 - Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione.....	23
CAPO V - -Disposizioni transitorie e finali	24
Art. 17 - Regolamento di attuazione ed integrazione	24
Art. 18 - Fondo regionale per la tutela del lavoro, per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare e per la stabilizzazione occupazionale.....	25
Art. 19 - Disposizioni finanziarie	26

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzi

Ran's
abc



CAPO I

Disposizioni generali

Art. I

(Principi)

1. La Regione, in conformità dell'articolo 4, comma 1, della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 6, comma 5, dello Statuto regionale, riconosce la funzione sociale del lavoro regolare, sicuro e a tempo indeterminato, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e per assicurare all'individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della propria personalità.

2. La Regione favorisce e promuove la qualità del lavoro e, nel mercato del lavoro, assicura la più ampia tutela e protezione dei lavoratori attraverso la rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico e delle differenze che impediscono e limitano l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Flu
Otz



Art. 2

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, detta disposizioni dirette a:

- a) contrastare il lavoro non regolare;
- b) favorire l'emersione del lavoro non regolare.

2. La finalità di cui al comma 1, lettera a) è perseguita, in particolare, mediante:

- a) il dialogo sociale;
- b) la promozione della cultura della legalità e della responsabilità sociale delle imprese;
- c) la programmazione e il coordinamento di iniziative di sviluppo in ambito territoriale o settoriale;
- d) il sostegno alla creazione di reti locali fra operatori economici e sociali;
- e) il sostegno all'attività ispettiva e di controllo, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

3. La finalità di cui al comma 1, lettera b) è perseguita, in particolare, mediante:

- a) il supporto dei servizi per l'impiego;
- b) la promozione della stabilizzazione occupazionale;
- c) il sostegno ai processi di emersione fiscale e contributiva;
- d) gli interventi finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 3

(Ruolo della Regione)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2, esercita direttamente le funzioni di programmazione e di indirizzo, stipula appositi protocolli di intesa finalizzati al contrasto al lavoro non regolare con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché provvede a promuovere forme di collaborazione ed azioni sinergiche con gli altri organi competenti dell'amministrazione statale, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e vigilanza in materia di lavoro.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale per l'emersione di cui all'articolo 15, adotta, annualmente, con propria deliberazione, un atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive, che sottopone all'organismo di coordinamento regionale dell'attività di vigilanza, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30).

3. La Regione promuove coordinamenti interistituzionali con gli organismi e gli enti preposti competenti in materia sanitaria, previdenziale, assicurativa e di tutela del lavoro affinché siano effettuati controlli specifici nel settore degli appalti.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



CAPO II

Disposizioni per la trasparenza e legalità e misure dirette al contrasto del lavoro non regolare

Art. 4

(Requisiti delle imprese per accedere ai finanziamenti)

1. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori e non, ai finanziamenti riguardanti risorse comunitarie, statali o regionali concessi o erogati dalla Regione, anche in attuazione di quanto disposto dall'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria per l'esercizio 2007), è subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) rispetto e applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- b) rispetto e applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007);
- d) rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 1, commi 1173 e 1174, della legge 296/2006 ove individuati dallo Stato;
- e) rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente;
- f) assenza, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento, di condanne o di altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti per tutto il periodo in cui il datore di lavoro, imprenditore e non, beneficia dei finanziamenti concessi e fino ai tre anni successivi all'approvazione della rendicontazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Il Presidente della Regione Lazio

Piero Marrazzo



Art. 5

(Revoca dei finanziamenti ed esclusione)

1. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui all'articolo 4, previo accertamento da parte degli organi competenti come individuati dal regolamento di attuazione ed integrazione previsto dall'articolo 17, comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo.
2. La recidiva nell'inosservanza grave dei requisiti comporta inoltre l'esclusione dell'impresa, per un periodo fino a tre anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti, o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione ad ogni gara d'appalto indetta dalla Regione o da altri enti indicati all'articolo 7, comma 1.
3. L'impresa che fruisca dei finanziamenti e che non ottemperi ripetutamente all'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori a norma dell'articolo 1, comma 1180, della legge 296/2006, è soggetto alla revoca del finanziamento, all'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo, all'esclusione, per un periodo fino a tre anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti, o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione ad ogni gara d'appalto indetta dalla Regione o da altri enti indicati dall'articolo 7, comma 1.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 6

(Responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto, prioritariamente, del possesso da parte dell'impresa dei requisiti di cui all'articolo 4, nonché, in particolare:

- a) dell'applicazione delle clausole sociali previste dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e comma 4;
- b) della realizzazione di progetti di flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
- c) del rispetto e dell'applicazione delle normativa regionale e delle relative misure in materia di immigrazione ed integrazione etnica;
- d) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda sul totale dei lavoratori occupati;
- e) del numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi cinque anni, comprese le assunzioni riguardanti lavoratori già presenti in azienda con tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato;
- f) del numero di contratti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni;
- g) del numero di contratti di apprendistato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni, con particolare riguardo a quelli stipulati e trasformati ai sensi


Per
OAC

dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato).

3. La Regione per le imprese che promuovono ed adottano prassi socialmente responsabili può prevedere anche l'istituzione, nel regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 17, di un apposito albo.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 7

(Tutela dei lavoratori negli appalti di lavori, servizi e forniture)

1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare la Regione, gli enti pubblici dipendenti, le società e gli altri enti privati a totale partecipazione regionale, sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, a prevedere nel contratto, clausole che vincolano il datore di lavoro ai seguenti obblighi:

- a) rispetto e applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- b) rispetto e applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di quelli di secondo livello;
- c) possesso del DURC;
- d) rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 1, commi 1173 e 1174, della legge 296/06 ove individuati dallo Stato;
- e) previsione e rispetto di clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei trattamenti contrattuali ed a assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori;
- f) la risoluzione espressa del contratto, mediante apposita clausola, tra stazione appaltante ed appaltatore in caso di inosservanza degli obblighi indicati dalle lettere da a) ad f);
- g) previsione di una clausola che, in caso di subappalto, obbliga il subappaltatore al rispetto degli obblighi indicati dalle lettere da a) ad e).

2. Le disposizioni del presente articolo, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 911, della legge 296/2006, si applicano anche in caso di subappalto, ivi compresa la clausola risolutiva espressa, la cui mancata osservanza da parte del appaltatore comporta motivo di risoluzione del contratto tra stazione appaltante e appaltatore medesimo.

3. I soggetti di cui al comma 1 privilegiano, nelle gare di appalto da essi bandite, il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo

prioritariamente, ai fini dell'attribuzione del punteggio:

- a) del rispetto dei criteri di responsabilità sociale delle imprese di cui all'articolo 6, comma 2, nonché di quelli di cui all'articolo 4, ivi espressamente richiamati, ove non siano già previsti quale obbligo contrattuale;
- b) dell'impiego, nei lavori, nei servizi o nelle forniture oggetto di appalto, di durata prevista superiore ai sette mesi, di lavoratori con contratto a tempo indeterminato in misura non inferiore al 75% dell'organico complessivamente utilizzato.

4. In applicazione di quanto disposto dal comma 1, lettera e), l'impresa che, sia in caso di subentro, che in caso di aggiudicazione di nuova gara sul medesimo appalto, acquisisca, a condizioni non inferiori a quelle preesistenti, un appalto commissionato da uno dei soggetti di cui al comma 1, è tenuta ad assumere tutti i lavoratori in esso impiegati, garantendo loro trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli goduti presso l'impresa di provenienza.

5. Il pagamento dei corrispettivi, sia a titolo di acconto che di saldo, avviene, sia per l'appaltatore, che per il subappaltatore, previa acquisizione da parte del committente, delle dichiarazioni di regolarità contributiva, relativamente ai lavoratori occupati nell'appalto.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Art. 8

(Indici di congruità)



1. La Regione applica gli indici di congruità come definiti, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174, della l. 296/06, ove individuati dallo Stato.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Bcci
OK



CAPO III

Sostegno all'emersione del lavoro non regolare e misure di stabilizzazione

Art. 9


(Interventi in favore dell'emersione)

1. La Regione, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 19, promuove, ad integrazione di quanto previsto dalla normativa statale, il sostegno all'emersione del lavoro non regolare e la stabilizzazione occupazionale mediante la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto in rapporti di lavoro subordinato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in conformità alla programmazione degli interventi prevista dall'articolo 14, possono essere concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, incentivi finalizzati all'emersione ed alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

3. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente capo, all'emersione del lavoro irregolare è equiparata la trasformazione in rapporti di lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 10

(Beneficiari degli interventi)

1. Sono beneficiari degli interventi regionali di cui all'articolo 11, in favore dell'emersione, coloro che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1192 e seguenti, della legge 296/2006 e dell'articolo 12 della presente legge, intraprendono un percorso di emersione, e precisamente:

- a) i datori di lavoro, imprenditori e non, che fanno ricorso al lavoro non regolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale;
- b) i lavoratori la cui attività, nelle forme di lavoro autonomo o professionale, viene esercitata in violazione della normativa fiscale e previdenziale, limitatamente ai benefici di cui all'articolo 11, lettere a) e b).

2. Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1, anche i soggetti nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non ancora definitivi, aventi ad oggetto l'omesso pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali nonché delle relative sanzioni con riferimento ai rapporti di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione. In tal caso la dichiarazione di emersione deve riguardare la regolarizzazione di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto dei predetti accertamenti, e l'incentivo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), non può essere superiore a euro 5.000,00 per ogni lavoratore emerso.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 11

(Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi regionali a favore dell'emersione riguardano in particolare:
- a) affiancamento, per la redazione e lo svolgimento del progetto per l'emersione, di un tutore con il compito di: assistere il beneficiario nell'espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale in materia di emersione; monitorare l'avanzamento del progetto e i risultati intermedi raggiunti; concordare con il beneficiario eventuali modificazioni che si dovessero rendere necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi occupazionali e la sostenibilità finanziaria;
 - b) consulenze specialistiche per l'attuazione del progetto per l'emersione, come determinate dalla Regione in relazione alla complessità del progetto stesso;
 - c) consulenza e assistenza specifica finalizzata alla realizzazione ed alla gestione della sicurezza in azienda, anche mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), con l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con le Aziende sanitarie locali (ASL);
 - d) contributo fino a euro 10.000,00 per ogni lavoratore emerso e ridotto a euro 5.000,00 nel caso di cui all'articolo 10, comma 2;
 - e) garanzie di primo grado a copertura fino al 100% dei finanziamenti a medio-lungo termine, come previsto dall'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997) e successive modifiche, che promuove la costituzione della società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio;

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera d), concorre in misura non superiore al 70% del fabbisogno finanziario necessario di norma per l'attuazione del progetto per l'emersione ed è modulato in conto capitale e conto interessi; la ripartizione del medesimo, tra conto capitale e conto interessi, nonché i tempi e le modalità di

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Murrazzo

erogazione dello stesso, sono definiti nella programmazione annuale degli interventi prevista dall'articolo 14.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 12

(Modalità di accesso agli interventi regionali)

1. I beneficiari, come individuati dall'articolo 10, per accedere agli interventi regionali, presentano, al centro per l'impiego territorialmente competente, la dichiarazione di emersione con allegata copia della dichiarazione di emersione presentata all'INPS corredata dalla relativa documentazione a norma dell'articolo 1, comma 1192 e seguenti e comma 1202 e seguenti, della legge 296/2006.

2. La dichiarazione per l'emersione, può essere presentata, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche decorsi i termini fissati per le dichiarazioni di emersione da presentarsi all'INPS ai sensi dell'articolo 1, commi 1192 e 1202, della legge 296/2006 e, comunque, entro i dodici mesi successivi alla scadenza dei termini previsti dalla normativa statale, o delle eventuali proroghe.

3. Qualora la dichiarazione di emersione venga presentata oltre i termini fissati dalla legge 296/2006, la dichiarazione stessa deve essere, comunque, preceduta dall'accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile, forma e contenuto dei quali sono quelli indicati nell'articolo 1, commi 1193, 1194, 1202 e 1203, della legge 296/2006.

4. La dichiarazione per l'emersione, corredata dal progetto per l'emersione, redatto ai sensi del comma 5, lettera b), nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, viene inviato dal centro per l'impiego alla Regione per la valutazione definitiva e l'approvazione del progetto medesimo. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la copia della dichiarazione viene trasmessa entro lo stesso termine all'INPS e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

5. La dichiarazione di emersione deve:

- a) contenere l'indicazione del numero e dei nominativi dei lavoratori che si intende regolarizzare;
- b) essere accompagnata da un progetto per l'emersione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

6. La regolarizzazione di cui al comma 5, lettera a), ha luogo facendo ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 199/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) esclusivamente in relazione ad esigenze temporanee di carattere tecnico e produttivo.

7. La Regione, qualora il lavoratore assunto a tempo indeterminato venga licenziato illegittimamente nei ventiquattro mesi successivi alla data di regolarizzazione del rapporto di lavoro, dispone la revoca del finanziamento, l'obbligo di restituzione, la rifusione delle spese sostenute dalla Regione stessa per l'attuazione del progetto per l'emersione nonché l'esclusione, per i tre anni successivi, da qualsiasi altro beneficio e dalla partecipazione alle gare di appalto indette dalla Regione e dagli altri enti indicati all'articolo 7, comma 1.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso di assunzioni a tempo determinato, qualora nell'arco di sei anni dalla data di regolarizzazione del rapporto di lavoro, al lavoratore non venga rinnovato il contratto per un periodo complessivo non inferiore ai ventiquattro mesi.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morfazzo



Art. 13

(Progetto per l'emersione)

1. Il progetto per l'emersione, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b), è di durata non superiore a cinque anni, o ridotta a trentasei mesi nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Il progetto per l'emersione, per la cui redazione ci si può avvalere del tutore di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), in particolare contiene:

- a) le analisi finalizzate a valutare l'impatto della regolarizzazione dei rapporti di lavoro in termini di efficienza, efficacia ed economicità, e di mercato;
- b) le risorse finanziarie necessarie ad attuarlo;
- c) le fonti finanziarie da reperire ad integrazione di quelle dell'imprenditore/datore di lavoro, indicando, in particolare, l'ammontare e le finalità delle agevolazioni finanziarie richieste a valere sulla presente legge, nonché quelle che eventualmente di intende richiedere a valere su altre leggi europee, statali e regionali applicabili.

3. In ogni caso l'imprenditore ammesso alla procedura di emersione rimane escluso dalle gare di appalto di cui all'articolo 7 fino alla realizzazione definitiva del progetto di emersione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 14

(Programmazione annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, nell'ambito del piano annuale di attuazione del piano pluriennale per le politiche attive per il lavoro, di cui all'articolo 4 della legge regionale del 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), e successive modifiche, individua, previa consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative sul territorio delle imprese e dei lavoratori la programmazione annuale degli interventi.

2. La programmazione annuale degli interventi di cui al comma 1 è predisposta tenendo conto degli elementi forniti dall'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, e delle proposte formulate dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 15 e, in particolare, descrive:

- a) le priorità ed i livelli degli interventi;
- b) le risorse strumentali e finanziarie necessarie;
- c) la ripartizione del contributo di cui all'articolo 11, lettera d), tra conto capitale e conto interessi;
- d) i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui all'articolo 11, lettera d), tenendo conto della durata del progetto per l'emersione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), e dello stato di avanzamento dei lavori per la sua realizzazione.

3. Nell'ambito della consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative sul territorio delle imprese e dei lavoratori di cui al comma 1 si procede anche a:

- a) valutare la portata ed i risultati delle misure e degli interventi previsti dalla presente legge;
- b) formulare eventuali proposte di modifica del testo della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



CAPO IV

Organismi e attività di supporto all'emersione del lavoro non regolare

Art. 15

(Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare)


1. Ai sensi dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e successive modifiche è costituita, con decreto del Presidente della Regione, la commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare che, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge istitutiva, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) diffondere la cultura del lavoro e della legalità;
- b) contribuire a creare le condizioni che favoriscono il lavoro regolare e l'emersione dell'economia sommersa.


2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la commissione svolge attività di:

- a) formulazione di proposte per la definizione della programmazione degli interventi di cui all'articolo 14;
- b) informazione e assistenza alle imprese finalizzata all'orientamento ed alla formazione per favorire la diffusione di una comune consapevolezza del fenomeno del lavoro non regolare e delle relative politiche di contrasto e prevenzione;
- c) promozione di iniziative sul territorio finalizzate a costituire un sistema di relazioni tra tutti i soggetti che a livello locale hanno, per natura e missione, diretto contatto con imprese e lavoratori;
- d) promozione di azioni di programmazione e implementazione volte allo sviluppo del lavoro, con particolare riguardo alle situazioni di maggior disagio sociale e di degrado del mercato del lavoro;
- e) analisi e ricerca sulle condizioni che favoriscono il lavoro non regolare.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



3. La commissione, per creare le condizioni ottimali all'attuazione della normativa nazionale in materia di emersione, promuove un confronto con le parti sociali allo scopo di definire i criteri guida per la stipula degli accordi sindacali necessari.



Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo



Per
OAC




Art. 16

*(Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la
formazione e per l'istruzione)*

1. L'osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, istituito dall'articolo 28 della legge regionale del 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), nell'ambito delle competenze già previste dalla legge istitutiva, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) valuta gli effetti delle politiche del lavoro in favore dell'emersione e redige un'apposita relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale ed alla commissione regionale di cui all'articolo 15;
- b) fornisce elementi ai fini della redazione della programmazione annuale degli interventi prevista dall'articolo 14;
- c) monitora l'applicazione della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17

(Regolamento di attuazione ed integrazione)

1. Con il regolamento di attuazione ed integrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, in particolare, a disciplinare:

- a) gli indirizzi e le modalità da adottare per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione;
- b) l'individuazione delle strutture regionali deputate all'attuazione della presente legge;
- c) l'eventuale istituzione e le modalità per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 6, comma 3.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 18


(Fondo regionale per la tutela del lavoro, per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare e per la stabilizzazione occupazionale)

1. E' istituito il fondo regionale per la tutela del lavoro, per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare e per la stabilizzazione occupazionale, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

2. Nel fondo confluiscono le risorse finanziarie derivanti da:

- a) finanziamenti e contributi regionali o statali per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare;
- b) finanziamenti e contributi concessi dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti e soggetti privati per favorire le politiche attive per il lavoro.

3. Una quota non superiore al dieci per cento delle risorse di cui al comma 2 sono destinate per le finalità previste dall'articolo 3.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrozzo





Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009.

2. All'onere di cui al comma 1 relativo all'esercizio finanziario 2007 si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro mediante utilizzazione delle dotazioni finanziarie di cui al capitolo di spesa C22532 denominato "Anticipazione delle risorse dei fondi strutturali destinati al cofinanziamento degli interventi per l'occupabilità";
- b) quanto a 1 milione di euro mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F31, di un nuovo capitolo denominato "Fondo regionale per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare", la cui copertura è assicurata, in termini, rispettivamente, di competenza e di cassa, dal prelevamento di pari importo dai capitoli T27501, lettera i), dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione regionale e T25502.

3. Agli oneri di cui al comma 1 relativi agli esercizi finanziari 2008 e 2009 si provvede, nelle more dei trasferimenti delle risorse comunitarie, che confluiscono nel fondo di cui al comma 2, lettera b), mediante utilizzazione delle dotazioni finanziarie di cui al capitolo di spesa C22532.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



L'Assessore

Proposta di legge regionale concernente:

“Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare”

Relazione



L'impianto generale su cui si fonda il decreto legislativo 276/2003 delinea una riforma del mercato del lavoro che va nella direzione di una ulteriore e decisiva precarizzazione del rapporto, espandendo l'area dei rapporti c.d. *atipici* fino a farne la regola e relegando ad eccezione quello che un tempo era il rapporto di lavoro classico per definizione, quello stabile a tempo pieno ed indeterminato.

L'impatto sociale di questa politica rischia di produrre effetti devastanti, evidenziando l'urgenza di intervenire con tutti gli strumenti a disposizione per invertire da subito la tendenza in atto.

Così anche a livello regionale è necessario, perché possibile, pur nel rispetto del riparto di competenze più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, articolare percorsi e definire strumenti di politiche attive del lavoro che siano in grado di sottrarre porzioni, le più vaste possibili, del mercato, ai processi in atto di precarizzazione selvaggia.

La proposta di legge recante “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare” che l'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio ha predisposto in un ricco e condiviso percorso con le parti sociali e con gli Organismi pubblici preposti alla tutela del Lavoro, si colloca in questo contesto e vuole essere il primo significativo segnale di discontinuità e di inversione di tendenza.

Non è un caso che il testo normativo si apra con l'affermazione secondo cui “La Regione, in conformità dell'articolo 4, comma 1, della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 6, comma 5, dello Statuto regionale riconosce la *funzione sociale del lavoro regolare, sicuro, e a tempo indeterminato, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale*”





Regione Lazio

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

ASSESSORATO LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE GIOVANILI

L'Assessore

assicurare all'individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della propria personalità", aggiungendo che "La Regione favorisce e promuove la qualità del lavoro e, nel mercato del lavoro assicura la più ampia tutela e protezione dei lavoratori attraverso la rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico e delle differenze che impediscono e limitano l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione".

Per realizzare questi obiettivi la proposta di legge si muove su tre direttrici fondamentali:

- Forme premiali nei confronti delle imprese che operino in maniera qualificata sotto il profilo della responsabilità sociale, anche attraverso la previsione di un apposito albo.
- Un regime particolarmente severo nel prevedere norme di contrasto al lavoro nero con particolare riferimento alla regolamentazione dei rapporti contrattuali con le ditte appaltatrici e subappaltatrici della Regione ed enti ad essa collegati.
- Una politica di incentivi volta a favorire l'emersione del lavoro non regolare, accompagnando l'imprenditore nella realizzazione del relativo progetto.

La Regione persegue le finalità dichiarate (artt.2/3), in particolare, mediante il dialogo sociale, la promozione della cultura della legalità e della responsabilità sociale delle imprese, la programmazione e il coordinamento di iniziative di sviluppo in ambito territoriale o settoriale, il sostegno alla creazione di reti locali fra operatori economici e sociali, il sostegno all'attività ispettiva e di controllo, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

La legge contiene (art.6) una delega alla Giunta per la definizione dei criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, stabilendo alcuni criteri guida, tra i quali quelli del rispetto delle norme di sicurezza e dei contratti collettivi, del rispetto altresì degli indici di congruità, della attuazione delle politiche di conciliazione tra tempi di cura e di lavoro, e di quelle volte all'integrazione etnica che la Regione potrà in essere, nonché del numero di lavoratori stabili presenti in azienda.





Regione Lazio

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

ASSESSORATO LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE GIOVANILI

L'Assessore

Quanto agli appalti (art.7), la proposta prevede che la Regione e gli enti da essa dipendenti debbano inserire nei contratti di appalto obblighi specifici per gli appaltatori, quanto al rispetto delle norme sulla sicurezza, dei contratti collettivi, degli indici di congruità, ed una speciale clausola di salvaguardia occupazionale in caso di subentro di un nuovo appaltatore nel medesimo appalto, a parità di condizioni. Individua inoltre una precisa responsabilità dell'appaltatore in caso di violazione delle medesime regole da parte del subappaltatore.

Il rispetto delle condizioni sopra rammentate sarà presupposto legittimante per l'accesso a qualsivoglia finanziamento la Regione conceda ovvero eroghi in qualsiasi forma (art.4), così come l'osservanza dei criteri di responsabilità sociale costituirà titolo di preferenza per l'attribuzione del punteggio ai fini dell'aggiudicazione delle gare di appalto.

La proposta prevede inoltre lo sviluppo di azioni tese alla promozione della stabilizzazione occupazionale, al sostegno ai processi di emersione fiscale e contributiva, agli interventi finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro (art.9/16).

Un ruolo centrale nella realizzazione degli obiettivi sopra descritti è attribuito dall'art.15 alla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, costituita ai sensi della legge 448/1998. Attorno ad essa si sviluppa il complesso di disposizioni tese ad integrare la normativa nazionale in tema di emersione, fornendo al datore di lavoro o al lavoratore autonomo che decidano di intraprendere il relativo percorso, ulteriori strumenti, quali l'assistenza di un tutore e l'attività di consulenza, agevolazioni per l'accesso al credito, oltre ad un contributo fino a 10.000 euro per ogni lavoratore fatto emergere. Condizione per l'ammissione ai benefici in sede regionale è che il lavoratore venga regolarizzato con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva l'ipotesi eccezionale di lavoratori stagionali.

Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Tel. 06.51683811 Fax 06.51685640

